



COMUNE DI TIVOLI
PROVINCIA DI ROMA

DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 07 DEL 09.02.2016
(art. 146 D.Lvo 42/04)

Fascicolo di subdelega n. 1698

Protocollo n. 1640 del 13.01.2015

Settore VI- Sezione Urbanistica
Il Responsabile P.O. Urbanistica

- Vista la domanda del sig. **Aurel Palushi**, nato a Shkoder (Albania), il 18.05.1972, presentata in qualità di proprietario, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lvo 42/04 ed acquisita al protocollo del Comune di Tivoli al n. 1640 del 13.01.2015, per interventi di "demolizione e ricostruzione di due balconi con ampliamento degli stessi e modifica di una finestra in portafinestra", da eseguire su immobile sito in Tivoli, Piazza Domenico Tani n. 15, individuato in catasto al Fg. 54 , p.lla 106, sub. 507;
- Visto il D.L.vo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e della aree sottoposti a vincolo paesistico";
- Vista la L.R. 22 giugno 2012, n. 8 di conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del D. L.vo 42/2004;
- Visto l'art. 95 della L.R. 14/1999 come modificato dall'art. 4 della L.R. 8/2012;
- Vista la Determinazione della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, n. B6832 del 28/12/09 con cui si conferisce al Comune di Tivoli la facoltà di esercitare le "funzioni delegate con la LR Lazio n. 59/95 dopo la data del 1 gennaio 2010, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto nell'articolo 146 del Codice" così come sostituito dall'articolo 2 del D.Lvo n. 63/08;
- Vista la Circolare Regionale prot. 69273 del 29.11.2010 "Indicazioni in merito all'esercizio delle funzioni amministrative delegate per l'emanazione del parere paesaggistico in sanatoria di cui all'art. 32 della L. 47/85 e al procedimento da seguire"
- Vista la D.D. n. 2380 del 21.12.2015 e la D.D. n. 50 del 19.01.2016
- Considerato che è stato comunicato l'inizio del procedimento nelle forme previste dalla L. 241/90;
- Vista la Relazione tecnica illustrativa – proposta di provvedimento del Comune di Tivoli (Rel n. 37/15-k) con la quale "l'Ufficio esprime **parere contrario** e propone alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio l'adozione di un provvedimento di diniego con le seguenti motivazioni:
 - *l'intervento proposto non rientra tra quelli consentiti dalle Norme di Piano Regolatore andando a mantenere, sebbene modificati, elementi che alterano le caratteristiche edilizie e stilistiche originarie che dovrebbero invece essere ripristinate come previsto dalla normativa urbanistico-edilizia (art. 10 delle NTA di PRG), "[...] ammessi solo interventi di restauro e di consolidamento atti a conservare e ripristinare le originarie caratteristiche strutturali e stilistiche degli immobili e alla loro bonifica igienica ed edilizia, mantenendone inalterate le strutture interne ed esterne e tutti i caratteri architettonici con l'esclusione di qualsiasi opera che possa alterare le caratteristiche edilizie e stilistiche originarie."*
- Rilevato che con nota prot. 52943 del 28.10.2015 è stata trasmessa al Ministero BB.AA.CC.T., Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - che l'ha acquisita in data 03.11.2015 - la documentazione relativa all'intervento di che trattasi, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di Provvedimento dell'Ufficio
- Dato atto che con nota prot. MBACT-SBEAP-LAZ n. 24280 del 07.12.2015 (ns. prot. 64942 del 30.12.2015) la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il preavviso di "parere negativo"
- Rilevato che con nota protocollo MIBACT-SBEAP-LAZ n. 1227 del 15.01.2016 (ns. prot. 6075 del 02.02.2016) il Ministero BB.AA.CC.T., Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha trasmesso il vincolante "**parere negativo**" di cui al comma 5 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, nel quale ha rilevato che: "il Comune di Tivoli ha trasmesso l'istanza in parola

corredata da parere di non conformità con la seguente motivazione: "l'intervento proposto non rientra tra quelli consentiti dalle Norme di Piano Regolatore, andando a mantenere, sebbene modificati, elementi che alterano le caratteristiche edilizie e stilistiche originarie che dovrebbero invece essere ripristinate come previsto dalla normativa urbanistico – edilizia (art. 10 NTA) (...)". Poiché l'edificio in esame presenta caratteri di notevole interesse architettonico, avendo inglobato preesistenze archeologiche, si condivide il parere del Comune, e si ritiene l'intervento non compatibile con i caratteri antichi del fabbricato interessato e con il contesto circostante.

In merito a quanto richiesto dal proponente nelle osservazioni pervenute, di poter effettuare interventi manutentivi sui balconi esistenti, tali opere dovranno essere proposte in una nuova istanza paesaggistica, solo dopo aver verificato presso questo Ufficio e la consorella Soprintendenza Archeologica per il Lazio e l'Etruria Meridionale l'esistenza di provvedimenti di tutela ex art. 13 D.Lgs. 42/04. In questo caso, dovrà essere presentata in via prioritaria, anche per lavori di manutenzione, una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del cit. D.Lgs. 42/04 alla competente Soprintendenza".

- dato atto che il parere espresso dalla competente Soprintendenza è vincolante ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004;

ai sensi del comma 8 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004

DISPONE IL DINIEGO

all'autorizzazione Paesaggistica ex articolo 146 del D. L.vo 42/2004, per le motivazioni espresse nella Relazione tecnica illustrativa – proposta di provvedimento del Comune di Tivoli (Rel n. 37/15-k) condivise nel parere negativo reso dalla Soprintendenza nella nota MIBACT-SBEAP-LAZ n. 1227 del 15.01.2016 (ns. prot. 6075 del 02.02.2016), alla esecuzione di interventi di "demolizione e ricostruzione di due balconi con ampliamento degli stessi e modifica di una finestra in portafinestra" così come rappresentati negli elaborati protocollo n. 1640 del 13.01.2015 sui quali è fatta annotazione del presente diniego e del parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, alla Regione Lazio e alla Sezione Edilizia Privata del Settore VI per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Tivoli, 9 febbraio 2016

FIRMATO
Il Responsabile del Procedimento
Assistente Tecnico
Arch. Chiara Bousquet

FIRMATO
Il Responsabile P.O. Urbanistica
Funzionario Tecnico
Arch. Federica Merletti